



**PIANO DI GESTIONE E RELATIVI STRUMENTI ATTUATI DELLA ZPS "PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA (IT 7110128) (versante laziale)" E DEI SIC "LAGO SECCO ED AGRO NERO (IT 6020002)" E "AREA SOMMITALE DEI MONTI DELLA LAGA (IT 6020025)"**



**Programma di sviluppo Rurale 2007-2013  
Misura 323 Az. a) Tutela e riqualificazione delle risorse naturali – Tipologia 1**



**ALLEGATO 13. DISCIPLINARE DELLE ATTIVITÀ FORESTALI IN RELAZIONE ALL'AREA INCLUSA NELLA ZPS "PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA" (IT7110128) (VERSANTE LAZIALE) – SETTEMBRE 2013**

**Beneficiario:**



(Mandataria)



(Mandante)



(Mandante)

**DISCIPLINARE DELLE ATTIVITÀ FORESTALI IN RELAZIONE ALL'AREA INCLUSA NELLA ZPS "PARCO  
NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA" (IT7110128) (VERSANTE LAZIALE)**

**Sommario**

1. Divieti generali.....	3
2. Isole di biodiversità.....	4
3. Legno morto .....	5
4. Fusti arborei da preservare al taglio.....	5
5. Filari arborei e alberi isolati .....	6
6. Soprassuoli forestali lungo i corsi d'acqua e le zone umide.....	6
7. Sottobosco.....	6
8. Taglio dei boschi governati a ceduo .....	7
9. Gestione dei boschi governati a fustaia .....	7
10. Conversione dei boschi governati a ceduo.....	8
11. Gestione dei castagneti da frutto.....	9
12. Gestione dei rimboschimenti .....	9
13. Periodo di taglio boschivo .....	9
14. Cantiere forestale .....	10

Le prescrizioni di cui al presente disciplinare rappresentano una specificazione delle misure di conservazione degli habitat forestali della ZPS “Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga” (IT7110128) (versante laziale) e rappresentano una integrazione di quanto previsto nelle seguenti norme:

— Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e s.m.

— Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

— Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, «Legge quadro sulle aree protette»

— Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»

— Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000

— Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)

— Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Lazio) 16 dicembre 2011, n. 612 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n.363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2008, n.928”

— Legge regionale (Regione Lazio) 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali”

— Regolamento regionale (Regione Lazio) 18 aprile 2005, n.7 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”

## 1. Divieti generali

È vietata la raccolta e/o il danneggiamento totale o parziale delle specie arboree, arbustive e erbacee tutelate dalla Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area ZPS; sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, della Regolamentazione delle attività pascolive in relazione all'area inclusa nella ZPS "Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga" (IT7110128) (versante laziale), degli usi civici e delle consuetudini locali.

All'interno delle aree boscate ricadenti in zona A sono vietate tutte le utilizzazioni forestali, salvo diverse disposizioni da parte dell'Ente Parco per le aree gravate da uso civico;

È vietata la conversione delle fustaie in cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici, salvo motivate disposizione da parte dell'Ente Parco e di altre amministrazioni competenti.

È vietato il taglio raso nelle fustaie, salvo motivata disposizione da parte dell'Ente Parco e di altre amministrazioni competenti.

È fatto divieto il taglio del bosco entro un raggio di 40 m da laghi e pozze in cui è accertata la presenza di specie anfibe di interesse comunitario.

Nei boschi è vietata la realizzazione di nuove strade che comportino alterazioni agli habitat e alle specie di interesse comunitario.

Gli interventi per la realizzazione di piste forestali funzionali alla gestione forestale sono sottoposti al rilascio di nullaosta da parte dell'Ente Parco e alla procedura di valutazione di incidenza.

È vietato il transito con veicoli a motore al di fuori della viabilità esistente, all'interno degli habitat di interesse comunitario salvo per esigenze selvicolturali e di gestione del bosco.

È vietato il transito con qualsiasi mezzo nei corpi idrici perenni e temporanei, puntuali, lineari, areali, e negli impluvi, salvo eventuali guadi sulla viabilità esistente, se non per comprovate esigenze produttive e di servizio.

Sono vietate le modificazioni di destinazione d'uso del suolo dei boschi, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco e di altre amministrazioni competenti; sono fatti salvi eventuali interventi su popolamenti di neoformazione, per il recupero delle attività agro-pastorali, a carattere di sperimentazione scientifica o di gestione del paesaggio e nei limiti di quanto previsto dalle normative vigenti.

È vietata la nuova edificazione nei boschi, neppure con strutture temporanee e/o a fini agro-silvo-pastorali.

## 2. Isole di biodiversità

Nell'esecuzione di tagli boschivi di fine turno su superfici superiori a 2 ettari sono rilasciate superfici forestali destinate all'invecchiamento indefinito, denominate isole di biodiversità.

Le isole di biodiversità sono rappresentative delle formazioni forestali presenti nell'area e interessano le zone del lotto boschivo al taglio più rilevanti dal punto di vista ambientale, da individuare prioritariamente in presenza di nuclei di formazioni caratterizzanti habitat prioritari (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE) o in presenza di siti dove è segnalata la presenza di specie di interesse conservazionistico e/o siti di riproduzione, nidificazione, alimentazione e svernamento per tali specie.

Sia per i boschi governati a fustaia che per quelli governati a ceduo, l'estensione dell'isola di biodiversità ammonta a:

- 3% della superficie al taglio, per interventi che interessano una estensione compresa fra 2 e 10 ettari;
- 2% della superficie al taglio per la frazione eccedente 10 ettari.

Ciascuna isola ha estensione non inferiore a 500 metri quadrati. Per superfici di intervento superiori a 10 ettari, la superficie complessivamente destinata alle isole di biodiversità viene ripartita in nuclei di numero non inferiore a 3.

In fase di progettazione le isole di biodiversità sono rappresentate in cartografia e i dati relativi sono informatizzati e georiferiti nel sistema UTM 33 INT1909 ED50 e forniti all'Ente Parco e al Coordinamento territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato in formato shapefile.

Nei boschi governati a fustaia il soprassuolo rilasciato a invecchiamento indefinito non concorre alla determinazione della provvigione da rilasciarsi a seguito dell'intervento.

Nei boschi governati a ceduo gli alberi interni alle isole non concorrono alla determinazione del numero di matricine da rilasciare a dote del bosco.

Nei boschi governati a ceduo, qualora se ne ravvisino l'opportunità e le condizioni, il soprassuolo interno alle isole di biodiversità può essere destinato all'invecchiamento indefinito previo intervento di avviamento all'alto fusto: in questo caso, contestualmente al progetto di utilizzazione di fine turno, viene presentato un progetto di avviamento all'alto fusto per l'isola/isole di biodiversità.

All'interno delle isole di biodiversità possono essere effettuati interventi di tipo fitosanitario, previo parere positivo del servizio fitosanitario regionale e autorizzazione da parte dell'Ente Parco, e quelli finalizzati alla tutela della salvaguardia idrogeologica del territorio, previa autorizzazione da parte dell'Ente Parco.

### **3. Legno morto**

All'interno dei Siti Natura 2000 il legno morto dovrà essere rilasciato integralmente per la sua importante funzionalità ecologica.

Nell'esecuzione degli interventi selvicolturali nei boschi governati a fustaia, il legno morto in piedi o a terra dovrà essere rilasciato integralmente a meno che ciò non arrechi comprovati problemi di sicurezza per l'incolumità delle persone, in relazione alla contiguità con vie d'accesso (strade forestali, piste, sentieri).

Nell'esecuzione degli interventi selvicolturali nei boschi cedui che hanno superato il turno consuetudinario sono rilasciati, se presenti, tutti i fusti arborei morti in piedi, stroncati o marcescenti o con diametro a petto d'uomo superiore a 15 cm, a meno che ciò non arrechi comprovati problemi di sicurezza per l'incolumità delle persone, in relazione alla contiguità con vie d'accesso (strade forestali, piste, sentieri).

Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici, con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari per la messa in sicurezza delle aree boschive che possono prescindere dalle limitazioni sopra indicate, previa motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco con la quale sono rideterminati i limiti ammissibili.

### **4. Fusti arborei da preservare al taglio**

Al fine di diversificare la struttura forestale, sono preservati dal taglio boschivo, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco:

- i fusti arborei delle seguenti specie forestali e con le dimensioni di seguito indicate:

a) diametro del fusto a petto d'uomo superiore a 40 cm (acero campestre, acero minore, leccio);

b) diametro del fusto a petto d'uomo superiore a 55 cm (acero opalo, acero riccio, acero di monte, ontano napoletano, ontano nero, ontano bianco, carpino bianco, castagno, faggio, orniello, noce, carpino nero, pioppo nero, pioppo bianco, pioppo tremolo, cerro, roverella, salice bianco, salicone, olmo campestre);

- tutti i fusti arborei delle seguenti specie forestali: abete bianco (popolamenti naturali), agrifoglio, betulla, ciliegio, farnia, frassino maggiore, frassino meridionale, melo, olmo montano, pero selvatico, sorbi, melo e pero selvatico, tasso, tigli;

- gli alberi che presentano nidi e/o cavità (alberi habitat) di specie ornamentali; intorno a questi alberi è inoltre interdetto il taglio su un'area circolare di almeno 10 m di raggio in relazione alle specie interessate. L'Ente Parco potrà richiedere superficie di rispetto più ampie in relazione alla presenza di specie particolarmente sensibili, nel periodo di nidificazione.

- almeno un individuo arboreo a ettaro, se presente, il cui fusto sia ricoperto da edera, per garantire protezione alle specie di uccelli che nidificano all'inizio della primavera.

## **5. Filari arborei e alberi isolati**

I filari, le fasce boscate e gli alberi presenti lungo le strade o i corsi d'acqua, oppure in margine ai coltivi, non rientranti nella definizione di area boscata ai sensi dell'art. 4 della L.R. 39/02, sono conservati.

È vietato, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco, l'estirpazione di filari di alberi, le fasce boscate e gli alberi presenti lungo le strade o i corsi d'acqua, oppure in margine ai coltivi; qualora sia necessaria la rimozione di uno o più alberi perché morti o perché costituiscono un possibile rischio per la pubblica incolumità, questi devono essere sostituiti con l'impianto di nuovi individui della stessa specie se non sono presenti giovani piante nate spontaneamente e idonee allo scopo.

L'utilizzo delle fasce e dei nuclei boscati, non rientranti nella definizione di bosco, soggetti a utilizzazione, potrà perdurare mediante le usuali forme di gestione.

## **6. Soprassuoli forestali lungo i corsi d'acqua e le zone umide**

In prossimità dei corsi d'acqua e delle zone umide e in presenza di formazioni ripariali, viene rilasciata una fascia non soggetta a taglio boschivo pari a 10 m dalle sponde nel caso di fosso, pozza d'acqua, fontanile o superficie emergente rocciosa, e pari a 15 m nel caso di torrente o zona umida. Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione idraulica autorizzati dall'Ente Parco.

In queste aree, in corrispondenza del periodo di riproduzione degli anfibi o per altre esigenze di conservazione, su specifica indicazione dell'Ente Parco possono essere previste limitazioni agli interventi anche su fasce più ampie.

## **7. Sottobosco**

Gli interventi forestali e le modalità tecniche di loro attuazione sono orientati al prioritario rispetto della rinnovazione naturale e della vegetazione spontanea arbustiva ed erbacea.

È fatto espresso divieto di ripulire il sottobosco, salvo quanto disposto nell'art. 11 o a seguito di motivata disposizione da parte dell'Ente Parco e di altre amministrazioni competenti per specifiche esigenze legate alla prevenzione degli incendi boschivi. È consentita l'asportazione della sola ramaglia residua del taglio boschivo, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.

Non è consentita l'asportazione della lettiera.

## **8. Taglio dei boschi governati a ceduo**

Sono consentite le tagliate di utilizzazione finale che, da sole o in continuità con le tagliate effettuate nei precedenti due anni, rilasciano scoperta un'area inferiore a 5 ettari.

Due o più aree boscate contigue da sottoporre al taglio, nel caso siano appartenenti alla medesima proprietà e a unica formazione forestale omogenea per classe età, struttura e fisionomia, anche se separate da una fascia superiore a 20 metri, costituiscono un unico intervento da sottoporre a valutazione di incidenza qualora la superficie complessiva ecceda i limiti di cui sopra.

Nei boschi governati a ceduo, al momento dell'esecuzione dei tagli di fine turno, il numero di matricine, da riservare per ogni ettaro di superficie sottoposta ad utilizzazione forestale, è non inferiore a:

- 120 nei boschi a prevalenza di faggio;
- 80 nei boschi a prevalenza di altre specie.

Almeno un terzo del numero di matricine da riservare è di età multipla del turno.

Nella scelta delle matricine prevale un criterio di tipo qualitativo in modo da rilasciare per il turno successivo matricine con fusti vigorosi. Le matricine sono scelte fra gli alberi da seme, o in mancanza fra i polloni, di migliore portamento e più sviluppati.

Le matricine sono distribuite in modo uniforme oppure a gruppi su tutta la superficie della tagliata.

Nel caso di rilascio di matricine per gruppi, i gruppi hanno larghezza minima, misurata al piede degli alberi posti al margine del gruppo, non inferiore a quattro metri e la superficie occupata da ogni gruppo non può essere inferiore alla superficie circolare che ha come diametro la metà dell'altezza media delle matricine. La distanza fra i singoli gruppi, misurata fra la proiezione delle chiome degli alberi posti ai margini dei gruppi, è compresa tra una volta e una volta e mezzo il valore dell'altezza media delle matricine, per una distanza massima di trenta metri. I gruppi così determinati costituiscono porzioni del soprassuolo escluse dall'intervento di utilizzazione.

Le specie arboree forestali da preservare al taglio indicate all'art. 4 sono sempre salvaguardate e non sono contabilizzate come matricine.

Nelle aree sottoposte a taglio sono destinate all'invecchiamento indefinito almeno due matricine a ettaro, scelte tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo.

## **9. Gestione dei boschi governati a fustaia**

Gli interventi selvicolturali favoriscono l'aumento della diversità compositiva e strutturale del soprassuolo e la sua capacità di rinnovarsi naturalmente.



Con riferimento alla superficie complessiva oggetto di intervento selvicolturale, la massa legnosa rilasciata è pari almeno al 70% di quella in piedi prima dell'intervento stesso, fatta eccezione per i tagli di primo avviamento a fustaia dei cedui. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici, con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari per la messa in sicurezza delle aree boschive che possono prescindere dalla soglia sopra indicata, previa motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco con la quale è rideterminato il prelievo massimo ammissibile.

Nei progetti di taglio, tutti gli alberi con diametro a petto d'uomo maggiore di 25 cm di cui è previsto il taglio sono contrassegnati al piede con martello forestale dal tecnico progettista.

Per favorire la diversificazione strutturale e l'insediamento della rinnovazione naturale nelle fustaie coetanee su terreni con pendenza media inferiore al 50%, a partire da una età media del popolamento arboreo pari a 70 anni, è consentita l'apertura di piccole buche di ampiezza unitaria non superiore a 300 m<sup>2</sup>, distribuite a in maniera discontinua a una distanza l'una dall'altra non inferiore a due volte l'altezza media del popolamento.

Previa motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco per esigenze connesse alla conservazione della fauna è altresì consentita su terreni con pendenza media inferiore al 20%, l'apertura di piccole radure di ampiezza unitaria non superiore a 500 m<sup>2</sup>, distribuite a macchia di leopardo a una distanza l'una dall'altra non inferiore a cinquanta volte l'altezza media del popolamento.

Nella progettazione e nella realizzazione degli interventi selvicolturali in soprassuoli con presenza di tasso e agrifoglio la selezione dei fusti arborei da tagliare evita la creazione di condizioni di piena luce e il danneggiamento dei fusti di queste specie nelle operazioni di abbattimento ed esbosco.

I tagli di diradamento dei soprassuoli coetanei eliminano di norma i fusti arborei del piano dominato, rilasciando quelli di migliore sviluppo e conformazione, senza creare vuoti nella copertura.

## **10. Conversione dei boschi governati a ceduo**

La gestione forestale favorisce, ove sussistano idonee condizioni, l'evoluzione dei boschi cedui all'alto fusto. In particolare: sono lasciati alla libera evoluzione tutti i boschi cedui inclusi nella zona A; al di fuori della zona A sono avviati a fustaia o lasciati alla libera evoluzione tutti i boschi cedui a prevalenza di faggio e i boschi cedui a prevalenza di altre specie aventi età maggiore di 40 anni.

Il taglio di avviamento a fustaia è attuato secondo le seguenti norme tecniche: rilascio di tutte le matricine esistenti; rilascio del pollone di migliore sviluppo per ceppaia; nel caso di ceppaie con più di tre polloni viene rilasciato anche un secondo pollone.

### **11. Gestione dei castagneti da frutto**

In zona B i castagneti da frutto abbandonati, nei quali sono evidenti processi successionali caratterizzati dalla presenza di altre specie arboree, con una percentuale di massa legnosa superiore al 10% della complessiva massa legnosa in piedi, sono destinati all'evoluzione naturale.

Nelle zone C e D è consentito il recupero dei castagneti da frutto sia ai fini della produzione castanicola che della valorizzazione estetica e ricreativa del paesaggio, con interventi di sanitarizzazione, tramite la asportazione delle branche e dei fusti deperienti, e la ripulitura del sottobosco.

### **12. Gestione dei rimboschimenti**

Nei rimboschimenti di conifere l'obiettivo nel medio e lungo periodo è la rinaturalizzazione dei soprassuoli, da perseguire con interventi volti a favorire il graduale inserimento, per via autonoma, delle latifoglie autoctone e l'affermazione di quelle già presenti.

Il tipo e l'intensità degli interventi da realizzare sono funzione delle condizioni del soprassuolo di origine artificiale: nei rimboschimenti sono effettuati interventi di diradamento con intensità di prelievo non superiore al 30% della massa legnosa viva in piedi prima dell'intervento; nei rimboschimenti caratterizzati dalla presenza di nuclei di rinnovazione di specie autoctone, è consentita l'apertura di buche di superficie non superiore 300 m<sup>2</sup> intorno a tali nuclei rispettando in ogni caso i limiti di prelievo di massa legnosa sopra indicati.

In zona C, laddove le condizioni stazionali lo consentano, gli interventi possono avere intensità maggiore, previa motivata autorizzazione dell'Ente Parco.

### **13. Periodo di taglio ed esbosco boschivo**

Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, è sospesa:

- **per i cedui**, nel periodo compreso dal 1 aprile al 15 ottobre
- **per le fustaie**, nel periodo compreso dal 1 aprile al 15 luglio

Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore.

L'Ente Parco, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela dell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra.

Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

#### **14. Cantiere forestale**

Sono adottati sistemi di concentrazione ed esbosco a basso impatto ambientale.

L'uso di veicoli a motore è proibito al di fuori delle piste forestali esistenti.

Il concentrazione può essere eseguito manualmente o attraverso l'utilizzo di strutture non fisse come canalette e gru a cavo o con animali da soma (cavalli e muli).

É vietato il concentrazione e l'avvallamento nel letto dei corsi d'acqua e nei fossi.

Nei limiti dei periodi temporali definiti all'art. 13, il periodo di permanenza del cantiere forestale in bosco è ridotto quanto più possibile.

Al termine delle utilizzazioni dovranno essere allontanati nel più breve tempo possibile i residui delle lavorazioni di qualsiasi dimensione da alvei di corsi d'acqua, fossi, torrentelli, canali, strade, piste, mulattiere, sentieri e fasce antincendio.

In presenza di habitat prioritari, nelle operazioni di utilizzazione sono adottati accorgimenti consistenti nella adeguata segnalazione e/o delimitazione di piccole aree in cui sono presenti gruppi di piante o singole piante da tutelare e nella scelta della direzione di abbattimento dei fusti arborei e conseguente localizzazione dei lavori di sramatura, depezzatura e individuazione accurata dei percorsi di concentrazione del materiale tagliato in modo da arrecare il minor disturbo possibile ai gruppi di piante o singole piante da tutelare.